



Comune di Castiglione d'Orcia

(Provincia di Siena)



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

*(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 20 del 29/04/2014
Modificato con delibera: C.C. n. 10 del 28/02/2018 e C.C. n. 25 del
28/03/2019 e C.C. n. 23 del 27/07/2020 e C.C. n. 46 e 47 del 30/06/2021 e
C.C. n. 19 del 20/04/2023)*

Sommario

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO.....	3
ART. 2 - SOGGETTO ATTIVO	3
ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	3
ART. 4 - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	3
ART. 5 - LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSI DAL TRIBUTO	4
ART. 6 - BASE IMPONIBILE DEL TRIBUTO	5
ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO	6
ART. 8 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO	6
ART. 9 - PIANO FINANZIARIO	6
ART. 10 - ELEMENTI NECESSARI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO.....	7
ART. 11 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	7
ART. 12 - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	8
ART. 12 BIS - MISURE AGEVOLATIVE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-1 A FAVORE DI DETERMINE CATEGORIE DI UTENZE.....	8
ART. 12 TER - AGEVOLAZIONI PER L'AVVIO AUTONOMO A RECUPERO AI SENSI DELL'ART. 198 CO. 2-BIS E DELL'ART. 238 CO. 10 DEL D.LGS 152/2006	9
ART. 12 QUATER - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA...9	
ART. 12 QUINTES - AGEVOLAZIONE PER AVVIO AUTONOMO A RICICLO.....	10
ART. 12 SEXIES - AGEVOLAZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO	10
ART. 13 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	11
ART. 14 - TRIBUTO GIORNALIERO	11
ART. 15 - TRIBUTO PROVINCIALE	11
ART. 16 - DICHIARAZIONE	11
ART. 17 - RISCOSSIONE	13
ART. 18 - RIMBORSI	13
ART. 19 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO.....	13
ART. 20 - VERIFICHE, ACCERTAMENTI, SANZIONI ED INTERESSI	13
ART. 21 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE.....	14
ART. 22 - RISCOSSIONE COATTIVA	14
ART. 23 – RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI	14
ART. 24 - RIMBORSI	15
ART. 25 - COMPITI DEGLI UFFICI INTERNI.....	15
ART. 26 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO.....	15
ART. 27 - DISPOSIZIONI FINALI E DI EFFICACIA.....	15
ALLEGATO A - CATEGORIE DI UTENZE	16

Art. 1 - Istituzione del tributo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (Tari), a copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e del D. lgs. del 3 settembre 2020 n. 116 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999, aggiornate secondo il contenuto della delibera n. 443/2019 n. 363/2021 e n. 15/2022 di ARERA e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), come recepite dal presente Regolamento.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 - Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-*quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d), e);
 - g. rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Sono rifiuti speciali:
 - a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del Codice Civile, e della pesca;
 - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-*bis* del D.lgs. 152/2006;
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i. i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.lgs. 152/2006.

Art. 4 - Presupposto e soggetti passivi

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione ed il loro uso, o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani anche se di fatto non utilizzati.
2. Sono soggetti passivi coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte sul territorio comunale, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, secondo i casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
4. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
 - a. per l'utenza domestica colui che ha sottoscritto la dichiarazione TARI ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - b. per l'utenza non domestica colui che ha sottoscritto la dichiarazione TARI ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.In mancanza dei predetti soggetti passivi principali, il soggetto destinatario della TARI rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.
5. Sono solidamente tenuti al pagamento della TARI i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al co. 3 lettera a), e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione della tassa, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento tributario.
6. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 183 giorni/anno, compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto obbligato al pagamento della tassa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore dell'immobile si intesti l'utenza.
7. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della TARI rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore si intesti l'utenza.
8. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
9. Per i locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Per questi ultimi restano fermi tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 5 - Locali ed aree scoperte esclusi dal tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a. locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche:

 - balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o non chiudibili con strutture fisse;
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali ad uso abitativo (cat. Catastale A) privi di tutte le utenze attive di servizi di rete e non arredati (entrambe le condizioni devono essere contemporaneamente presenti);
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, inagibili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di atti abilitativi, anche in forma tacita, o legittimati dall'invio di comunicazioni equipollenti, limitatamente al periodo di validità del titolo edilizio legittimante e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.
 - fabbricati ed aree che per il loro particolare utilizzo non possono produrre o non producono rifiuti da smaltire attraverso il servizio (es. pollai, stalle, fienili, essiccatoi in uso, e comunque locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi, condotti o detenuti da soggetti che svolgono attività agricola professionale (coltivatori diretti -

Iap) etc.

Utenze non domestiche:

- Rifiuti speciali:
 - Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.
 - Nel calcolo delle superfici non si tiene conto della porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
 - Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale che continuano pertanto ad essere tassabili ai fini Tari.
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigo, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - aree scoperte costituenti pertinenza dei locali, adibiti in via esclusiva al transito dei veicoli e destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree adibite a sosta gratuita degli autoveicoli;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
 - gli immobili ed uffici comunali;
 - comunque tutte le superfici scoperte, pertinenziali o accessorie a locali tassabili, escluse le aree operative;
 - gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, esclusi i locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto stretto;
 - locali, o parti di essi, in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di atti abilitativi, anche in forma tacita, o legittimati dall'invio di comunicazioni equipollenti, limitatamente al periodo di validità del titolo edilizio legittimante e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- b. aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione, quali parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c. aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Le circostanze di cui al presente art. devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti, la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia dello stesso.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 6 - Base imponibile del tributo

1. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri con esclusione di quella parte con altezza massima di m. 1,50 e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
2. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'art. 16 del presente regolamento, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente

della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'art. 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.

3. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla L. 31/2008.
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione. Resta ferma la possibilità del contribuente di documentare l'effettiva superficie imponibile.

Art. 7 - Determinazione della tariffa del tributo

1. Il tributo comunale è corrisposto in base alla tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al co. precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
6. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
7. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche del presente Regolamento possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del D.P.R. 158/1999.

Art. 8 - Copertura dei costi del servizio

1. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 aggiornate secondo il contenuto della delibera n. 443/2019, n. 363/2021 e n. 15/2022 di ARERA e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2), In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al co. 1 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
3. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 31/2008. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al co. 1.

Art. 9 - Piano finanziario

1. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'autorità competente alla sua approvazione entro il termine fissato dalla normativa vigente.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;

- c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

Art. 10 - Elementi necessari per la determinazione della tariffa del tributo

Utenze non domestiche:

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento alla classificazione delle attività economiche adottata dall'Istat (codice ATECO) relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali si adotta il criterio dell'attività prevalente in termini quantitativi (*mq o potenziale produzione rifiuti*). Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più simile.

Utenze domestiche:

3. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti, il numero degli occupanti, ai fini dell'applicazione della tariffa, è quello risultante dai registri anagrafici comunali.
4. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art.16, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
5. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano collocato in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
6. Per le utenze domestiche dei non residenti il numero dei componenti del nucleo familiare, sarà forfettariamente attribuito dal Comune e stabilito secondo il criterio della superficie sulla base dello schema indicato nella seguente tabella:

N. occupanti	superfici utenze
1 Componente	Fino a 27 mq.
3 Componenti	Da 28 mq a 59 mq
4 Componenti	Da 60 mq a 99 mq
5 Componenti	Da 100 mq a 149 mq
6 o più Componenti	Oltre 150 mq

7. E' comunque fatta salva la facoltà del contribuente di indicare in dichiarazione il numero effettivo dei componenti il nucleo familiare. Resta, in ogni caso, ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da nucleo familiare del soggetto se residente nel comune con esclusione della parte variabile già assolta con il pagamento dell'abitazione principale.
8. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
9. Dal 01 gennaio 2019 le abitazioni adibite/utilizzate, anche se solo in parte, ad attività di "affittacamere non professionale" e/o "affitto turistico" è applicato quanto predisposto dal precedente co. 4 del presente art. (con esclusione della parte abitativa "adibita esclusivamente ad uso privato", previa presentazione di adeguata dichiarazione TARI).

Art. 11 - Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
2. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.
3. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.

Art. 12 - Riduzioni e agevolazioni

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 60% per le utenze poste a una distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica. Tale riduzione si applica sia alle utenze domestiche che non domestiche.
2. Per la finalità di cui al precedente co. la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Nelle situazioni di attività produttive cessate o formalmente ed effettivamente sospese si applica la tariffa più bassa prevista per le utenze non domestiche.
4. Alle aree scoperte operative si applica la tariffa prevista per le aree espositive ed autosaloni e una riduzione del 50% della base imponibile.
5. Ai sensi dell'art. 1, co. 659, della L. 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, ad esclusione delle abitazioni adibite ad attività di "affittacamere non professionale" e/o "affitto turistico", la tariffa unitaria è ridotta del 5%;
 - b. per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale, purché la stagionalità risulti da licenze o autorizzazioni rilasciate dai competenti organi per l'esercizio dell'attività e l'attività non venga esercitata per un periodo superiore a 183 giorni all'anno la tariffa unitaria è ridotta del 30%;
 - c. a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi;
6. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle riduzioni entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione di cui all'art.16 del presente regolamento.
7. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
8. Ulteriori forme di esenzione ed agevolazione possono essere fissate annualmente dal Consiglio Comunale con la manovra tariffaria dell'anno di competenza. Le somme a copertura di tali esenzioni ed agevolazioni possono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e, in questo caso, sono assicurate da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Art. 12 bis - Misure agevolative a seguito dell'emergenza COVID-19 a favore di determinate categorie di utenze

1. Il tributo è ridotto nella parte variabile, limitatamente all'anno di gestione TARI 2020, per le utenze sotto individuate:
 - utenze non domestiche relative ad attività rimaste chiuse come da decreto del 10/03/2020;
 - utenze non domestiche non soggette a chiusura da decreto ma rimaste chiuse per emergenza COVID-19
 - utenze domestiche non residenti;
2. Le aliquote di abbattimento della TARI saranno applicate secondo i seguenti criteri:
 1. 100% della tariffa parte variabile, per tutte le attività rimaste chiuse da decreto;
 - Riduzione della tariffa parte variabile, rapportata al periodo di chiusura, alle utenze non domestiche non soggette a chiusura da decreto ma rimaste chiuse per emergenza COVID-19;

Tali utenze dovranno presentare apposita dichiarazione entro il 31/12/2020 pena decadenza della riduzione prevista dal presente art.;

- 20% della tariffa parte variabile alle utenze domestiche non residenti.

3. Alle attività ricettive che hanno presentato al SUAP comunicazione di sospensione dell'attività superiore ai 185 gg nell'anno 2020 si applica inoltre la riduzione prevista dall'art. 12 co. 5 lett. b) del vigente regolamento TARI;
4. Il tributo è ridotto, limitatamente all'anno di gestione TARI 2021, per le utenze non domestiche di cui alle attività sotto individuate:
 1. Il tributo è ridotto nella misura del 100% della parte variabile della TARI dovuta nell'anno 2021 per le utenze non domestiche di cui alle:
 - attività individuate nell'allegato A) facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - attività sotto elencate:
 - a. alberghi con e senza ristoranti;
 - b. agriturismo;
 - c. affittacamere;
 - d. case e appartamenti per vacanze;
 - e. bed & breakfast;
 - f. case per ferie;
 - g. bar, caffè, pasticcerie;
 - h. ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie. pub;
 - i. associazioni, musei, biblioteche, luoghi di culto;
2. Il tributo è ridotto, alle utenze non domestiche, nella misura corrispondente alla variazione in aumento dell'anno 2021 rispetto all'anno 2020;

Art. 12 ter - Agevolazioni per l'avvio autonomo a recupero ai sensi dell'art. 198 co. 2-bis e dell'art. 238 co. 10 del D.lgs 152/2006

1. Ai sensi dell'art. 198, co. 2-bis, del D.lgs. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, co. 10, del D.lgs. 152/2006, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12 quater nel caso di avvio a riciclo di singole frazioni o comunque di una parte dei propri rifiuti urbani, le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà di cui al co. 1, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 12 quater non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. Resta impregiudicato il versamento del tributo relativo alla parte fissa della tassa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al co. 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza.

Art. 12 quater - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 12 ter co. 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, utilizzando il modello predisposto dal Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al co. precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche eventualmente in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.
3. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

4. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al co. 2 o entro il termine del 30 giugno è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
5. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al co. 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Tecnico ai fini del distacco dal servizio pubblico.
6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune su modello predisposto dall'ente, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
7. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dall'ente, da presentare tramite PEC, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo co. 8.
8. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune e per conoscenza al gestore - fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo - i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente distinti per codice EER e per impianto di destinazione con l'indicazione del soggetto che effettua la raccolta e dell'operazione di recupero a cui tali rifiuti sono destinati, dando specifica evidenza dei rifiuti avviati a riciclo, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
9. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
10. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 12 quinquies - Agevolazione per avvio autonomo a riciclo

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare autonomamente a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'art. 1, co. 649, secondo periodo, della L. 147/2013.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo così determinata:
la riduzione fruibile anche in relazione alla politica ambientale adottata dal Comune oltre a quella indicata dalla Comunità di Ambito, non potrà superare la percentuale del 60% della parte variabile del tributo e sarà rapportata alla quantità di rifiuti avviati al recupero e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie dei locali (al netto di eventuali aree detassate), ed il coefficiente kd deliberato della classe corrispondente, applicato per l'anno di competenza alla categoria di appartenenza. La percentuale di riduzione generata dal calcolo suddetto verrà arrotondata per eccesso a scaglioni multipli del 5% fino al massimo stabilito del 60%.
3. La riduzione di cui al co. 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente, entro il 28 Febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 12 sexies - Agevolazione per compostaggio domestico

1. Ai sensi dell'art. 1 c. 658 della L. 147/2013 il Comune può, in sede di determinazione delle tariffe, deliberare riduzioni nella parte variabile della tariffa delle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici prodotti. La riduzione, in questo caso, è subordinata alla presentazione entro il termine di cui all'art.16 comma 3 della dichiarazione attestante l'acquisto e l'utilizzo dell'apposito contenitore.
2. L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi purché non siano mutate le condizioni che danno diritto all'agevolazione, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopracitata istanza il soggetto passivo autorizza altresì il Comune e/o il soggetto gestore a provvedere a verifiche anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Qualora in sede di controllo periodico sia accertata l'insussistenza della pratica del compostaggio o non sia possibile ispezionare le compostiere, il beneficio è revocato con effetto immediato.
3. La riduzione di cui sopra cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione. L'agevolazione è calcolata a consuntivo con compensazione con il

tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza o di cessazione dell'utenza.

Art. 13 - Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto in misura massima del 20% della tariffa.

Art. 14 - Tributo giornaliero

1. Per il Servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, non soggette al pagamento del Canone Patrimoniale Unico istituito dall'art. 1, commi 816 e seguenti della L. 160/2019, si applica la TARI in base alla tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata.
2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%.
4. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, il cui importo deve essere versato direttamente al Servizio tributi competente ovvero direttamente al Comune.

Art. 15 - Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.lgs. 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 16 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione, variazione/cessazione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni da quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
4. La dichiarazione, debitamente compilata e firmata, può essere consegnata presso lo sportello fisico, tramite servizio postale, fax, posta elettronica, PEC. All'atto della presentazione della dichiarazione viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la dichiarazione si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell'avvenuta ricezione della dichiarazione da parte del destinatario.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine indicato al co. 3. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
6. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione deve contenere:
 - a. per le utenze domestiche:
 - per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti (rilevabili dallo stato di famiglia anagrafico del contribuente e/o

- da autocertificazione) che possono occupare l'utenza;
 - il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
 - l'ubicazione (specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, la scala), gli estremi catastali, la categoria, la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - eventuale copia planimetria catastale in scala da cui desumere la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - la data in cui ha avuto inizio, l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - la data di cui al precedente co. si considera prorogata fino alla data in cui viene dichiarata l'agibilità/abitabilità nei soli casi di immobili inagibili/inabitabili;
 - il precedente occupante, ove conosciuto;
 - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- b. per le utenze non domestiche:
- i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso, la categoria ed i relativi dati catastali dei locali e delle aree;
 - il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
 - eventuale copia planimetria catastale da cui desumere la superficie e l'utilizzo dei locali e delle aree;
 - la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - l'indicazione della superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati al riciclo o allo smaltimento a cura del produttore.
7. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
 8. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la Tari, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria dei contribuenti
 9. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TAR SU e della TARES, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti necessari per l'applicazione del tributo, sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente e sia, ove quest'ultime non siano sufficienti, ad apposite richieste presentate agli utenti.
 10. Nel caso di decesso del contribuente, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa entro il termine di cui al precedente co. 3.
 11. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al co. 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine, salvo che il tributo sia stato assolto dall'eventuale utente subentrante.
 12. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
 13. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 10 e 11, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente co.3.

14. Il Servizio gestione rifiuti o tributi competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici.

Art. 17 - Riscossione

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (F24) ovvero con altra modalità consentita dalla normativa vigente.
2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.
3. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno venti giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata.
4. Il versamento deve essere effettuato in n. 3 rate le cui date di scadenza sono determinate ogni anno con deliberazione della Giunta Comunale.
5. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato, a partire dall'anno 2014 in base a quanto previsto dalla vigente normativa. Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art. 1, co. 169, della L. 296/2006.

Art. 18 - Rimborsi

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura stabilita dal vigente Regolamento Generale per la Disciplina delle Entrate Comunali.

Art. 19 - Funzionario Responsabile del tributo

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 20 - Verifiche, accertamenti, sanzioni ed interessi

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dalla L. 147/2013 e ss.mm.ii. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento, anche a mezzo raccomandata A.R., motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al co. 10, entro il termine di 60 giorni

- dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da 100,00 a euro 500,00.
6. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
 7. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.
 8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente art. concernenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della L. 296/2006. Resta ferma l'applicazione dell'art. 52 del D.lgs. 446/1997.
 9. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento Generale per la Disciplina delle Entrate Comunali.
 10. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 21 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, co. 168, L. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

Art. 22 - Riscossione coattiva

1. In caso di omesso o parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il Servizio tributi competente procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento.
2. In caso di omesso o parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Servizio tributi competente procede, nei termini di legge, all'emissione di apposito atto di accertamento esecutivo con irrogazione della sanzione per omesso o parziale versamento, ai sensi dell'art. 1 comma 792 della L. 160/2019, con applicazione di interessi nella misura fissata dal vigente Regolamento delle entrate e con avvio della fase di riscossione forzata, nel caso di mancato pagamento entro i termini per la proposizione del ricorso, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di riscossione coattiva.

Art. 23 – Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio tributi del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'art. 16, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'art. 17.
2. Il Comune predisponde specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio tributi e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - a. il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b. i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al co. 2.
4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

 - a. il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;

- b. la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - c. la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - d. l'elenco della eventuale documentazione allegata;
 - e. con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro sessanta giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).
 6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, L.296/2006. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Art. 24 - Rimborsi

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura stabilita dal vigente Regolamento Generale per la Disciplina delle Entrate Comunali.

Art. 25 - Compiti degli uffici interni

1. Gli uffici comunali e Suap competenti, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche o variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare, ovvero in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati, del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità o di ricezione di comunicazioni certificate equipollenti, del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali o di ricezione di comunicazioni certificate equipollenti, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia ed a consegnare il relativo modello, dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio Tributi.
2. Resta comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del modello, l'obbligo di dichiarazione di cui all'art. 16 del presente regolamento.

Art. 26 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 27 - Disposizioni finali e di efficacia

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A - Categorie di utenze

UTENZE DOMESTICHE
1 COMPONENTE
2 COMPONENTI
3 COMPONENTI
4 COMPONENTI
5 COMPONENTI
6 O PIU' COMPONENTI
UTENZE NON DOMESTICHE
ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA
AGRITURISMI CON RISTORANTE
AGRITURISMI SENZA RISTORANTE
ALBERGHI CON RISTORANTE
ALBERGHI SENZA RISTORANTE -AFFITTACAMERE
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
ATTIVITÀ ARTIGIANALI: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTR., BARB
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA
BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
CASE DI CURA E RIPOSO
DISCOTECHES E NIGHT CLUB
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
STABILIMENTI TERMALI
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, GENERI ALIMENTARI
UFFICI, BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO